



Titolo

Corte federale d'appello - revocazione e revisione - art. 63 CGS – errore di fatto – riguarda solo l'erronea presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica

Descrizione

Costituisce principio ricorrente nella giurisdizione statale in materia di revocazione che l'errore di fatto attenga solo l'erronea presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizio che, nascendo da una falsa percezione di norme che contempli la rilevanza giuridica di questi stessi fatti, integri in realtà gli estremi dell'errore di diritto, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime, riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione, sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all'ipotesi della violazione.

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 6/CFA/2019-2020/B

Presidente

Torsello

Relatore

Cardarelli

Riferimenti normativi

art. 63, comma 1, CGS – lett. c)

Provvedimenti

SEZIONE I – DECISIONE N. 0006/CFA del 15.10.2019 – n. 47/2019-2020 Registro Reclami (Presidente Federale)